

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio difesa del suolo	difesasuolo@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4169 fax + 39 040 377 4410 I - 34132 Trieste, via S. Anastasio 3

ALP/DEMARE/6

ORDINANZA 05/2022

ORDINANZA 05/2022: Interdizione del transito e divieto di navigazione del tratto della laguna di Grado, lungo il canale navigabile con partenza dal porticciolo dell'Isola di Barbana e arrivo all'Isola della Schiusa – area interessata dalla manifestazione sportiva denominata “Barbanade 2022” da svolgersi nella giornata di sabato 04 giugno 2022 dalle 11.30 alle 14.30.

Il Direttore di Servizio

Premesso che la Legge Regionale 14 agosto 1987, n. 22 ed in particolare l'art. 21 autorizza l'Amministrazione regionale a provvedere alle opere di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione e di manutenzione dei porti e degli approdi marittimi, lagunari, lacuali e fluviali anche ad uso turistico, dei canali marittimi e delle vie di navigazione interna, nonché delle altre opere marittime di competenza regionale;

Richiamati il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 ed il Decreto Legislativo 25 maggio 2001, n. 265;

Richiamata la Legge Regionale 21 luglio 2017, n. 29 ed in particolare:

l'art. 2 il quale prevede che al fine di garantire la sicurezza della navigazione interna e la salvaguardia dell'ambiente la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia provvede, in relazione a quanto previsto dall'articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli – Venezia Giulia), alla gestione manutentiva del sistema idroviario appartenente al demanio regionale navigabile, marittimo, lacuale e fluviale;

l'art. 3 che specifica che fanno parte del sistema idroviario e costituiscono beni del demanio regionale navigabile i canali e le vie di navigazione interna, localizzati per la maggior parte del loro sviluppo nella laguna di Marano e Grado, che consentono di collegare tra loro e con il mare i porti e gli approdi di competenza regionale;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1602 del 30 ottobre 2020, recante “Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, in particolare l'All.1 – art. 47 in merito alle competenze attribuite al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile;

Viste le nuove competenze esercitate dal Servizio difesa del suolo descritte in particolare dalle lettere l) ed m) dell'art. 47 del regolamento di organizzazione della Regione, per le quali il succitato Servizio:

- svolge, con riferimenti alla sicurezza della navigazione nei canali lagunari, della navigazione interna, dei porti e degli approdi di competenza regionale, le funzioni amministrative e i relativi adempimenti, esprimendo anche il relativo parere di competenza sulle richieste di utilizzi dei beni;
- esercita nelle materie di propria competenza poteri di vigilanza, regolamentazione e ordinanza, anche con riguardo alla difesa del suolo, nell'ambito della laguna di Marano e Grado;

Visti gli articoli 1174 (Inosservanza di norme di polizia) e 1231 (Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione) del Codice della Navigazione e gli articoli 59 (Ordinanza di polizia marittima) e 64 (Divieto di arrecare impedimento alle manovre di altre navi) del relativo Regolamento di esecuzione;

Richiamata la nota del Servizio demanio Prot. 6663/P dd. 30.03.2022 assunta al protocollo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile al numero Prot. 18154/A dd. 30.03.2022, con la quale la Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi ha comunicato che il sig. Marco Vidoz, legale rappresentante dell'A.S.D. Circolo Sportivo Adria, sito in via Bassano, 15 a Gorizia, associazione affiliata alla Federazione Italiana Triathlon, ha chiesto l'autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione sportiva, denominata Barbanade, gara di nuoto mezzofondo in acque libere di 3,8 km, nel tratto della laguna di Grado, lungo il canale navigabile, dall'Isola di Barbana a Grado, in data sabato 4 giugno 2022, con partenza alle ore 12.00 dal porticciolo di Barbana e arrivo all' Isola della Schiusa (lato sede della Protezione Civile in Riva Grandi Navigatori, 1- Grado), richiedendo nel contempo la sospensione della navigazione di tutte le imbarcazioni nel tratto del canale sopra descritto, dalle ore 11.30 alle 14.30 e specificando che, il supporto alla manifestazione con le imbarcazioni di appoggio e soccorso sarà fornito dalla Protezione Civile di Grado, e che gli orari potranno subire alcune leggere variazioni per esigenze con il servizio traghetti e saranno concordati definitivamente con la società che opera in quel tratto;

Ritenuto opportuno disciplinare la navigazione nello specchio acqueo interessato dai lavori per assicurarne l'ordinata esecuzione al fine di garantire il regolare svolgimento, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;

Preso atto che con la succitata nota del Servizio demanio Prot. 6663/P dd. 30.03.2022 la Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, per quanto sopra esposto, al fine di permettere il prosieguo di competenza, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 5, della L.R. 10 del 21.04.2017, con la quale sono stati stabiliti, tra gli altri, i criteri per il rilascio delle concessioni relative all'utilizzo temporaneo dei beni del demanio marittimo regionale, ha richiesto al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile il rilascio di un parere in ordine all'accertamento della compatibilità con la sicurezza della navigazione della manifestazione denominata "Barbanade" da svolgersi nell'area del demanio marittimo in Comune di Grado nella giornata di sabato 04 giugno 2022 dalle 11.30 alle 14.30;

Dato atto che con parere protocollo 24704/P dd. 29.04.2022 il Servizio difesa del suolo ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole in merito alla compatibilità della manifestazione con la sicurezza della navigazione ai sensi degli art. 6, co.i 1 c) e 5 b), ed art. 9, co. 7, della L.R. 10/2017, nelle acque del tratto della laguna di Grado, lungo il canale navigabile, con partenza dal porticciolo di Barbana e arrivo all'Isola della Schiusa, fermo restando che il Comune in indirizzo, con gli atti autorizzativi di propria competenza, assicuri le necessarie condizioni di sicurezza nello svolgimento della manifestazione medesima e specificando che dovrà pertanto essere emessa ordinanza di interdizione del transito sul canale e di divieto di navigazione nell'area interessata, per la durata della manifestazione di cui in oggetto nella giornata del 4 giugno 2022 dalle 11.30 alle 14.30;

Visto il decreto n. 2271/GRFVG dd. 13.05.2022 con il quale la Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi ha concesso all'Associazione Sportiva dilettantistica Circolo Sportivo Adria – Gorizia Triathlon, avente sede in Gorizia, via Bassano 15, in occasione dello svolgimento della manifestazione denominata Barbanade, nella giornata di sabato 04 giugno 2022, dalle 11.30 alle 14.30 circa, la concessione di breve durata per lo svolgimento della manifestazione denominata "Barbanade 2022" che si svolgerà in data 04 giugno 2022, su un'area del demanio marittimo regionale individuata all'interno delle acque nel tratto della laguna di Grado, lungo il canale navigabile, con un percorso di 3.800 metri che si sviluppa con partenza dall'Isola di Barbana e arrivo all'Isola della Schiusa a Grado, percorso come meglio indicato sulla planimetria allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo;

Preso atto che con il medesimo decreto di concessione di breve durata, la Direzione centrale competente ha condizionato l'efficacia della concessione all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. prima di iniziare la manifestazione l'Associazione dovrà assicurarsi che le condizioni meteomarine siano favorevoli e che lo specchio acqueo interessato dall'evento sia sgombro da altre unità;
2. l'eventuale posizionamento di boe utilizzate per delimitare il campo di gara dovrà avvenire poco prima della gara, al fine di non intralciare la normale navigazione e le stesse dovranno essere rimosse subito dopo la manifestazione;

3. è fatto assoluto divieto di arrecare danni alle opere portuali e di lordare il suolo pubblico;
4. la manifestazione dovrà essere interrotta per cause di forza maggiore e/o su disposizione dell'Autorità Marittima;
5. al termine della manifestazione l'area portuale interessata dall'evento dovrà essere rimessa in pristino stato a spese del richiedente la presente concessione di breve durata;
6. dovranno essere adottate tutte le precauzioni possibili al fine di evitare eventuali incidenti, garantendo che lo svolgimento della manifestazione avvenga nelle condizioni di sicurezza;
7. dovranno essere poste in essere tutte le iniziative per la salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti alla manifestazione;
8. dovranno essere seguite scrupolosamente le prescrizioni contenute nei pareri e/o autorizzazioni di competenza di ogni altra Amministrazione e relative alla manifestazione in parola;

Tenuto conto che la Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi ha rilasciato la concessione di breve durata con l'atto denominato decreto n. 2271/GRFVG DEL 13/05/2022 ai soli fini dell'occupazione dell'area demaniale e per lo svolgimento della manifestazione come indicato nell'articolo 1 dello stesso atto e non autorizza l'Associazione destinataria a svolgere la manifestazione in oggetto senza avere preventivamente acquisito tutti i permessi e/o nulla osta e ogni altra autorizzazione prescritta per legge;

Visto ancora il Codice della Navigazione, ed in particolare gli artt. 56 (Competenza dell'amministrazione della navigazione interna), 57 (Norme applicabili), 58 (Concessioni), 60 (Autorità competenti), 61 (Esecuzione e manutenzione di opere portuali), ed il Regolamento di Esecuzione dello stesso agli artt. 23 (Responsabilità del concessionario), 27 (Vigilanza), 28 (Obblighi del concessionario per l'esercizio della vigilanza), 29 (Limiti dei diritti del concessionario), 36 (Destinazione di parti del demanio marittimo ed altre amministrazioni dello Stato), 50 (Aggiornamento delle misure tecniche di sicurezza);

Richiamato il D.Lgs 265/2001 - "Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo" - e rilevato che la disciplina della navigabilità sulle acque interne della laguna è attualmente di competenza dell'Amministrazione regionale, ad esclusione di tutte le attribuzioni, nella loro accezione più ampia del termine, spettanti all'Amministrazione marittima;

Ricordato che sono comunque di esclusiva pratica delle Capitanerie di Porto, competenti per acque territoriali di specifica attribuzione, le competenze, attribuzioni e gestioni sui canali marittimi e sulle zone individuati dalla L. 5 marzo 1963 n. 366 con tutti i riflessi del merito, anche nelle precisazioni di cui agli artt. 30 e 31 di questa legge;

Rilevato che la disciplina della navigabilità sulle acque interne di competenza dell'Amministrazione regionale è (e vuole essere) sostanzialmente un'attività sinergica a supporto-corredo-complementarità di quanto viene/verrà ordinato con appositi atti amministrativi dalla competente Autorità marittima di zona;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'emissione di un provvedimento di limitazione della navigazione e del transito di tutte le imbarcazioni per disciplinare la navigazione nel tratto della laguna di Grado, lungo il canale navigabile, dall'Isola di Barbana a Grado e più precisamente dal porticciolo di Barbana all'Isola della Schiusa (lato sede della Protezione Civile in Riva Grandi Navigatori, 1 - Grado) come dettagliato più precisamente dalla planimetria allegata alla presente ordinanza, che ne risulta parte integrante, per permettere lo svolgimento in sicurezza della manifestazione "Barbanade" nella giornata del **4 giugno 2022 dalle 11.30 alle 14.30**;

Rende noto

che la Società Sportiva Dilettantistica Circolo Sportivo Adria – Gorizia Triathlon, con sede a Gorizia in Via Bassano n. 15, affiliata alla Federazione Italiana Triathlon e meglio generalizzato in premessa, **nella data di sabato 4 giugno 2022 e con orario 11:30-14:30**, in condizioni meteomarine favorevoli, effettuerà una gara di nuoto mezzofondo in acque libere di km. 3,80 nel tratto di Laguna di Grado, percorrendo il canale navigabile, dall'Isola di Barbana a Grado (la partenza della gara è prevista alle ore 12:00 dal porticciolo di Barbana e arrivo all'Isola della Schiusa – lato Protezione Civile via Riva Grandi Navigatori, 1 - Grado), per cui si rende necessario **disciplinare la navigazione lungo il canale navigabile, dall'Isola di Barbana a Grado**. La predetta idrovia verrà contraddistinta da mappa allegata alla presente ordinanza.

Tutto ciò premesso, il Direttore di Servizio

Ordina

1) INTERDIZIONE SPECCHI ACQUEI:

l'interdizione degli specchi acquei, al transito ed alla navigazione, imposta ai natanti nel tratto di specchio acqueo oggetto di manifestazione sportiva ha corso nella giornata del 4 giugno 2022 dalle 11.30 alle 14.30, ed è pertanto vietato il transito e la navigazione di qualsiasi imbarcazione, nonché la pesca, la balneazione ed ogni altra attività di superficie e subacquea nel tratto della laguna di Grado, lungo il canale navigabile, dall'Isola di Barbana a Grado e più precisamente dal porticciolo di Barbana all'Isola della Schiusa (lato sede della Protezione Civile in Riva Grandi Navigatori, 1 - Grado) per permettere lo svolgimento in sicurezza della manifestazione sportiva denominata "Barbanade".

Il percorso afferente le aree oggetto di ordinanza è identificato con apposito allegato grafico, identificato al punto 7) ALLEGATI;

L'interdizione è riferita alle aree di cui al "Rende noto" ed alle aree descritte nel presente punto, e la medesima interdizione è intesa per la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività connessa, direttamente o di riflesso, all'uso pubblico del mare con esclusione dei mezzi della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e dei mezzi di soccorso nell'espletamento dei loro compiti. Qualora vi siano delle criticità con le società dei pescatori o altre realtà locali, sarà cura degli organizzatori della manifestazione, effettuare preventive riunioni di coordinamento con il coinvolgimento degli utenti suddetti affinché questi possano armonizzarsi nella quotidianità con la realizzazione dell'iniziativa di cui alla presente ordinanza;

2) PRESCRIZIONI PER LE UNITA' IN TRANSITO:

tutte le unità di navigazione nello specchio acqueo adiacente e/o prossimo alla zona di laguna ovvero canale navigabile interessata dalla manifestazione sportiva dovranno, una volta prossime al sito della gara, procedere alla minima velocità di governo con rotte che non interferiscano con la gara stessa e comunque non dovranno navigare lungo lo stesso canale nella fascia oraria dell'evento competitivo;

3) PRESCRIZIONI PER I SOGGETTI ESECUTORI DEPUTATI ALLA VIGILANZA DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA:

nel prosieguo dell'evento sportivo, il personale di supporto agli atleti dovrà:

- dotarsi di ogni eventuale ed ulteriore autorizzazione e/o nulla osta necessari ad eseguire la specifica attività;
 - coordinarsi con l'Ufficio Locale Marittimo di Grado per ogni eventualità e consuetudine che interessano le prassi operative durante manifestazioni sportive di genere;
- il/i Comandanti dei mezzi nautici operanti a sostegno ed assistenza dell'evento sportivo dovranno:
- essendo la manifestazione patrocinata dell'A.C.S.I. (Associazione Centri Sportivi Italiani), attuare gli eventuali protocolli puntuali in materia di emergenza sanitaria;
 - garantire che il percorso di nuoto sia di fatto iscritto nel tracciato fluviale delimitato dalle briccole poste in loco e rilevabili in natura;
 - in caso di necessità ad operare in primo soccorso, effettuare il recupero dell'atleta/degli atleti secondo le più consolidate e garantite operazioni che avvengono nella pratica delle manifestazioni del genere di cui alla presente ordinanza;
 - in relazione al capoverso precedente, essere presenti sul percorso con delle imbarcazioni adeguate per dotazioni e per numero e, nel contempo, dovranno essere coadiuvate da Polizia Locale, Protezione Civile, Lega Navale Italiana di Grado e Carabinieri;
 - per tutta la durata della manifestazione, garantire la presenza di almeno n. 2 medici con ambulanze ed adeguato personale paramedico pronti all'azione di soccorso e trasporto in adeguata struttura ospedaliera;
 - prima di iniziare la manifestazione sportiva, comunicare via radio sul canale CH 16 VHF con la sala operativa dell'Ufficio Locale Marittimo di Grado;
 - non intraprendere la navigazione in presenza di condizioni meteo marine avverse;
 - adottare ogni misura necessaria a garantire la "sicurezza alla navigazione" nell'accezione più ampia del termine con estensione e giusta declinazione al caso di specie (manifestazione sportiva ed atleti in mare).

Si evidenzia che qualsiasi evento o circostanza straordinaria, ovvero altra eventualità potenzialmente pregiudizievole per la sicurezza delle persone che dovesse verificarsi durante l'evento sportivo, comporterà l'immediata sospensione della competizione e la conseguente immediata informazione dell'Amministrazione regionale e della Capitaneria di Porto-Ufficio Locale Marittimo di Grado. Infine, tutte le segnalazioni ed avvisi relativi alla presenza della competizione con atleti in mare e dei mezzi nautici di supporto, compreso l'avviso ai naviganti sarà ad esclusivo carico ed onere dei richiedenti del sodalizio sportivo;

4) DEROGHE:

deroghe, e per cui non sono soggette al divieto della presente ordinanza, vengono concesse alle:

- unità facenti capo all'organizzazione dell'evento sportivo;
- unità della Guardia Costiera, delle Forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- unità (tutte) dell'Amministrazione regionale aventi competenza (diretta o trasversale) per materia;
- eventuali unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non differibile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza;

5) INOSSERVANZE, DISPOSIZIONI FINALI, SANZIONI E PUBBLICITÀ:


- è fatto obbligo a chiunque di osservare e di far osservare la presente Ordinanza;
- ogni eventuali variazione ed aggiornamento alla manifestazione sportiva in argomento dovrà essere tempestivamente e preventivamente trasmesso in anticipazione all'Amministrazione regionale per l'emissione dei consueti e più opportuni provvedimenti di rito;
- eventuali disposizioni contenute in altre Ordinanze, emanate da questo Servizio dell'Amministrazione Regionale ed in contrasto con le presenti prescrizioni, sono da intendersi temporaneamente non applicabili limitatamente al periodo di vigilanza del presente provvedimento;
- è fatta salva la facoltà di sospendere o abrogare la presente Ordinanza per esigenze legate alla tutela della sicurezza della navigazione;
- la presente viene pubblicata sul sito web della Regione e all'albo pretorio del Comune di Grado;
- i contravventori alla presente Ordinanza, salve le maggiori responsabilità derivanti da diverso illecito comportamento, saranno puniti secondo leggi, regolamenti, codici ed altri dispositivi di legge deputati alla disciplina in argomento;
- la presente ordinanza non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso, comunque necessari o previsti dalle normative vigenti (in particolare quella urbanistica) e di competenza di altri Organi regionali o comunali o benessere da parte di terzi qualora necessario, per il quale il titolare dovrà provvedere autonomamente ai fini dell'efficacia dell'ordinanza stessa;
- si segnala anche che, presso il **sito internet istituzionale dell'Amministrazione regionale**, è online la pagina **"Ordinanze in ambito lagunare"** [<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/infrastrutture-logistica-trasporti/FOGLIA8/>];

7) ALLEGATI:

si riporta nella pagina seguente la mappa a definizione ed inquadramento delle aree oggetto di manifestazione sportiva e correlata ordinanza d'interdizione.



Barbanade – mappa percorso nuoto Isola di Barbana – Isola della Schiusa km.3,8 - Grado



A.S.D. "Circolo Sportivo Adria" Gorizia Triathlon - via Bassano, 15 - 34170 Gorizia - P.IVA 00524470317
Segreteria: tel. 347 8074150 - 340 9409592
e-mail: goriziatriathlon@gmail.com, <http://www.letsotriathlon.it>, pec: csagorizia@pec.it

Trieste, 23 maggio 2022

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
Dott. Fabio Cella
[documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.lgs. n. 82/2005]